



COMUNE DI BIVONGI

89040 - Provincia di Reggio Calabria

Cod. Fisc. 81000470807 Part. I.V.A. 00359470804 C/C p. 281899

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

ART. 1, LEGGE 21 MARZO 1990, N. 53

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990, che ha istituito l'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale presso la cancelleria di ciascuna Corte d'Appello;

Visto che i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nel predetto Albo presentando apposita domanda al Sindaco ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 53\1990;

INVITA

Gli elettori che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale, a presentare domanda, entro il 31 ottobre 2016 presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che nella domanda devono indicarsi: data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ed all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*.

Per il ritiro dei modelli di domanda e per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'ufficio elettorale comunale durante il normale orario di lavoro.

BIVONGI, lì 01 ottobre 2016

IL SINDACO
FELICE VALENTI

Firma autografa omessa ai sensi
dell'Art.3 del D.Lgs.n.39/1993

**ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della camera dei deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:*

- *Coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;*
- *I dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti;*
- *gli appartenenti alle forze armate in servizio;*
- *i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;*
- *i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;*
- *i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.*